



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Udienza del 25/01/2017 N. RG

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI MILANO**

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.  
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

**da**

rappresentata e difesa dall'Avv.to PAGANUZZI GIOVANNI nonchè  
dall'Avv.to FRASCHINI FRANCESCO Indirizzo Telematico; ed elett.te dom.to presso lo  
studio in Indirizzo Telematico

**RICORRENTE**

**contro**

-  
rappresentata e difesa  
dall'Avv.to CARTILLONE BIAGIO ed elett.te dom.ta presso lo studio in VIA BESANA, 9  
20122 MILANO

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** pagamento somme

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti



**IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 8.3.16 la ricorrente ha convenuto in giudizio chiedendo al Giudice di :

dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento economico previsto dal Contratto Integrativo Comune di Milano 27/10/04 e in particolare il diritto ai premi annuali di cui agli articoli 14 e 15;

condannare - , a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 1.033,33 a titolo di premio ex art. 14 CIA Milano, o la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

condannare - a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 3.649,06 a titolo di premio ex art. 15 CIA Milano per portieri che svolgono anche la funzione di portiere sociale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, condannare a pagare la somma lorda di € 2.288,69 a titolo di premio ex art. 15 CIA Milano per portieri che non svolgono anche la funzione di portiere sociale oltre interessi e rivalutazione monetaria;

con sentenza esecutiva e con vittoria di spese e onorari oltre spese generali 15% ed accessori di legge da distrarsi a favore del procuratori dichiaratisi antistatari.

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

**IN DIRITTO**

Il ricorrente rivendica il pagamento delle indennità regolate dagli articoli 14 e 15 del contratto integrativo Comune di Milano 27 ottobre 2004.

L'articolo 14 attribuisce la somma di euro 200 titolo di incentivo annuo in favore del personale a tempo indeterminato delle figure A e B.

L'articolo 15 attribuisce quale premio annuale aggiuntivo la somma di euro 500 annui al personale a tempo indeterminato delle figure professionali A1, A2, A3, A4; quell'importo viene maggiorato e liquidato in euro 800 qualora l'addetto svolga, su specifico incarico, anche la funzione di portiere sociale; in ogni caso il premio è proporzionato all'effettiva presenza sul lavoro.

La ricorrente è sempre stata inquadrata nel livello A1.

La convenuta contesta il diritto della ricorrente a percepire entrambe le indennità in quanto il contratto integrativo aziendale del 27 ottobre 2004 sarebbe scaduto.



La convenuta perviene a tale conclusione in quanto il contratto individuale di lavoro instaurato tra [redacted] e la ricorrente prevede, alla voce trattamento economico, che questo sarà determinato dal C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati e dal Contratto Integrativo Aziendale del 27 ottobre 2004 indicato all'articolo due comma due fino alla scadenza contrattuale del 31/12/2010. A questa data pertanto, scaduto il contratto integrativo, sarebbe venuta meno ogni obbligazione che traesse origine da quell'accordo.

Tale tesi non è tuttavia condivisibile per una pluralità di ragioni.

L'accordo integrativo era strettamente connesso al C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati al quale andava a saldarsi. Anche il CCNL aveva una sua naturale scadenza, realizzatasi la quale, l'efficacia del contratto è proseguita senza soluzione di continuità in regime di proroga. Sicché, ciò che è pacificamente avvenuto con il CCNL si è realizzato anche con l'accordo integrativo che di quello seguiva le sorti.

Né la convenuta ha dedotto di avere disdettato l'accordo stesso.

Del resto conferma tale conclusione la circostanza che [redacted] ha proseguito a corrispondere altre indennità contenute nell'accordo integrativo, previste dall'articolo 9 (indennità disagio e indennità equiparativa contrattuale) nonché dall'articolo 10 (trattamento di miglior favore che uniforma la paga base a quella di un lavoratore inquadrato in A3): ciò che non sarebbe naturalmente avvenuto se l'accordo integrativo fosse effettivamente venuto a scadenza o fosse stato disdettato.

A ciò deve poi aggiungersi che [redacted] - venuto meno il rapporto con [redacted] alla data del 30 novembre 2014 e costituitosi quello con la METROPOLITANA MILANESE a seguito di cessione di ramo d'azienda ex articolo 47 legge 428 del 90 e dell'articolo 2112 c.c. - il nuovo datore di lavoro ha ripreso a corrispondere le indennità oggi rivendicate dalla ricorrente.

Va poi accolta anche l'altra domanda, vale a dire quella avente ad oggetto il pagamento della indennità di cui all'articolo 15 dell' accordo integrativo nella misura maggiore in considerazione delle mansioni di portiere sociale ricoperte dalla ricorrente.

Le mansioni di portiere sociale svolte dalla ricorrente sono state confermate dai testi [redacted] e [redacted]. Queste erano state di certo conferite alla ricorrente dal datore di lavoro come si ricava dalla documentazione versata in atti ( cfr doc. 11,12, 13,14, 15, 16,17, 18,19 ric.) che attesta l'invito della ricorrente a frequentare gli appositi corsi relativi al progetto custode sociale e i relativi attestati attribuiti alla ricorrente, all'esito della frequentazione dei corsi di formazione.



va pertanto condannato a pagare in favore della ricorrente (non avendo contestato il diritto sotto l'aspetto della correttezza contabile) la somma lorda di € 1.033,33 a titolo di premio ex art. 14 CIA Milano oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché la somma lorda di € 3.649,06 a titolo di premio ex art. 15 CIA Milano per portieri che svolgono anche la funzione di portiere sociale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In quanto soccombente la convenuta va altresì condannata a rimborsare ai difensori della ricorrente Avv.ti PAGANUZZI GIOVANNI e FRASCHINI FRANCESCO che le hanno anticipate le spese di lite che si determinano in euro 1800 oltre accessori, oltre il 15% per spese generali.

Sentenza esecutiva ex articolo 431 c.p.c.

**PQM**

condanna a pagare in favore della ricorrente la somma lorda di € 1.033,33 a titolo di premio ex art. 14 CIA Milano oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché la somma lorda di € 3.649,06 a titolo di premio ex art. 15 CIA Milano per portieri che svolgono anche la funzione di portiere sociale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna altresì la convenuta a rimborsare agli Avv.ti PAGANUZZI GIOVANNI e FRASCHINI FRANCESCO che le hanno anticipate le spese di lite che liquida in euro 1800 oltre accessori, oltre il 15% per spese generali.

Sentenza esecutiva

Milano, 25/01/2017

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Riccardo Atanasio

